

TRIBUTI E IMPOSTE

Suggerimento n. 472/48 del 4 dicembre 2012
RS

IVA PER CASSA

In vigore dal 1° dicembre il regime c.d. *Iva per cassa*.

L'articolo 32-bis D.L. 83/2012 c.d. "Decreto Crescita e Sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce un nuovo regime che prevede la liquidazione dell'iva secondo una contabilità di cassa (c.d. "*Iva per cassa*").

Le nuove disposizioni entrano in vigore il **1° dicembre 2012** e **sostituiscono** il regime iva per cassa previsto dall'articolo 7 D.L. 185/2008 che, pertanto, è abrogato a decorrere da tale data. La disciplina attuativa del regime è dettata dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2012 mentre le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione sono disciplinate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2012.

Con circolare n. 44/E del 26 novembre 2012 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti operativi, che si riportano di seguito.

Presupposti di accesso

Possono optare per il regime dell'iva per cassa i soggetti passivi iva che nell'anno precedente hanno realizzato, ovvero in caso di inizio dell'attività, prevedono di realizzare un volume d'affari **non superiore a 2 milioni di euro**.

Nel calcolo del limite di volume d'affari richiesto per l'applicabilità della contabilità per cassa, vanno considerate cumulativamente tutte le operazioni attive, sia quelle che vengono assoggettate all'iva per cassa sia quelle escluse da tale regime, secondo le ordinarie regole del volume d'affari.

L'opzione ha effetto a partire dal **1° gennaio dell'anno** in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell'attività in corso d'anno, dalla data di inizio dell'attività.

Limitatamente all'anno 2012, primo anno di applicazione del regime, l'opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal **1° dicembre 2012**.

Qualora, in corso d'anno il volume di affari **supera** il limite di euro 2 milioni, il regime dell'iva per cassa **cessa** con riferimento alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

Pertanto, nella liquidazione relativa all'ultimo mese o trimestre di applicazione dell'iva per cassa:

- va computata a debito l'iva relativa alle operazioni i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;
- si detrae l'iva a credito relativa agli acquisti i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

Regole operative del regime

Per i soggetti che optano per tale regime l'iva relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta **diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi**.

L'imposta diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato sottoposto a procedure concorsuali.

Per i soggetti che esercitano l'opzione, il diritto alla **detrazione dell'Iva** relativa agli acquisti effettuati sorge al **momento del pagamento dei relativi corrispettivi** e comunque decorso un anno dal momento in cui l'operazione si considera effettuata.

Al contrario l'adozione del regime da parte del cedente/prestatore non ha effetti sul cessionario/committente che non ha optato per il regime, il quale può esercitare il diritto alla detrazione dal momento in cui l'operazione deve ritenersi **effettuata**.

L'opzione o la revoca per la liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa si desumono dal **comportamento concludente** del contribuente e dovranno essere **comunicate nella prima dichiarazione iva successiva all'esercizio dell'opzione** da intendersi, ordinariamente, come quella relativa all'anno in cui è esercitata l'opzione mediante comportamento concludente. Coloro che intendono avvalersi del regime sin dall'inizio dell'attività comunicheranno tale scelta in sede di presentazione della **dichiarazione iva relativa all'anno di inizio attività**.

Il sistema *Iva per cassa* è opzionale, ma una volta espressa l'opzione il soggetto passivo non può scegliere con riguardo a ciascuna operazione se assoggettarla ad esigibilità immediata o differita ma è obbligato ad applicare il regime a **tutte** le operazioni attive e passive effettuate. L'opzione inoltre vincola il contribuente all'applicazione dell'iva per cassa **almeno per un triennio**, salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d'affari, che comportano la cessazione del regime.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca da esercitarsi con le stesse modalità di esercizio dell'opzione.

Ai fini del computo del triennio se l'opzione è esercitata a partire dal 1° dicembre 2012, l'**anno 2012** è considerato **primo anno** di applicazione del regime. Allo stesso modo l'anno di inizio dell'attività è computato per **intero**.

Adempimenti relativi alle operazioni attive

Con riferimento alle operazioni attive è precisato che:

- il cedente/prestatore che opta per tale regime deve adempiere ai consueti obblighi procedurali (quali emissione delle fatture, tenuta dei registri ecc...);
- le operazioni concorrono alla determinazione del volume d'affari e del pro-rata di detraibilità iva con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione;
- l'imposta dovuta va computata nella liquidazione periodica relativa al mese/trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo ovvero nel corso del quale scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo il caso in cui il cessionario o committente sia stato precedentemente assoggettato a procedure concorsuali.

Le fatture emesse in applicazione del nuovo regime dovranno riportare la seguente dicitura: "Operazione con Iva per cassa ex art. 32-*bis* D.L. 83/2012".

L'omessa indicazione di tale dicitura costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale.

In caso di **incasso parziale** del corrispettivo, l'iva diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica **limitatamente** al corrispettivo incassato.

Adempimenti relativi alle operazioni passive

Per il cessionario o committente che riceve la fattura con iva per cassa, il **diritto alla detrazione** dell'iva relativa ai beni acquistati o servizi ricevuti sorge al momento di **effettuazione dell'operazione**.

Resta fermo che laddove il cessionario o committente dell'operazione abbia a sua volta esercitato l'opzione per la liquidazione dell'iva per cassa, il diritto alla detrazione sorge al momento del **pagamento del corrispettivo** o comunque decorso un anno dal momento in cui l'imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie.

Operazioni escluse

Sono **escluse** dalla disciplina dell'iva per cassa le seguenti **operazioni attive**:

- le operazioni effettuate dai soggetti nell'ambito di regimi speciali di determinazione dell'iva;
- l'acquirente/committente assolve l'imposta mediante l'applicazione del *reverse charge*;
- l'acquirente/committente è un soggetto privato;
- cessioni intracomunitarie o operazioni per le quali il cedente o prestatore nazionale non indica l'iva in fattura e non è debitore della relativa imposta;
- operazioni con iva ad esigibilità differita.

Sono **escluse** le seguenti **operazioni passive**:

- acquisti di beni/servizi soggetti al *reverse charge*;
- acquisti intraUe di beni;
- importazioni di beni;
- estrazioni di beni da depositi iva.

Per informazioni rivolgersi a:

- dr.ssa Raffaella Scurati (tel. 02.88129558, e-mail r.scurati@assimpredilance.it);
- dr.ssa Sara Acerbi (tel. 02.88129532, e-mail s.acerbi@assimpredilance.it).

Il presente documento è stato inviato tramite posta elettronica ad ogni singola impresa ed è reperibile dal 4 dicembre 2012 all'interno del nostro nuovo portale, all'indirizzo www.assimpredilance.it inserendo ID utente e password e utilizzando il menù verticale di sinistra o, in alternativa, la funzione "cerca nel sito" o "ricerca agevolata", con la quale è possibile restringere la ricerca in base al tema trattato (indicato come "tag"), al periodo ed alla tipologia (novità, scadenze, dossier, convegni, servizi, annunci vari). User e password del nuovo portale sono i medesimi del vecchio portale; qualora si fossero dimenticati, è possibile contattare il dr. Jacopo Corsentino (02.88129581, j.corsentino@assimpredilance.it).